

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5646

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOLENA, MONELLO, LAURICELLA, LUCENTI, SANFILIPPO,
FINOCCHIARO FIDELBO, MANGIAPANE, SINATRA, LAVORATO**

Presentata il 7 maggio 1991

**Nuove norme per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 29 dicembre 1990, n. 407, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni.

Dietro queste parole e numeri si cela, dal 1° gennaio di quest'anno, una grave ingiustizia, e a detta di alcuni, persino la violazione dell'articolo 32 della Costituzione, laddove « la Repubblica... garantisce cure gratuite agli indigenti ».

La realtà è che, avendo il Parlamento, su proposta del Governo, scaricato di punto in bianco sui comuni oneri per

centinaia di miliardi, senza aver dato agli enti locali la relativa provvista finanziaria, e non potendo quindi i comuni assicurare a proprie spese oneri che sono assai considerevoli, dal 1° gennaio centinaia di migliaia di famiglie a reddito basso, specie nel sud, sono prive di quella tutela che la Costituzione garantisce agli indigenti. A nulla sono finora valse le proteste degli enti locali, degli operatori della sanità (medici e farmacisti in primo luogo) a far recedere il Governo da una decisione che ha messo in gravissime difficoltà cittadini, comuni e unità sanitarie locali.

Senza esito è stato finora il voto unanime della Camera dei deputati che il 14 marzo 1991, in sede di votazione del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, ha

vincolato il Governo, con l'ordine del giorno 9/5490/1, a firma dell'onorevole Ciaffi, almeno a corrispondere ai comuni le somme necessarie a fronteggiare la nuova incombenza.

D'altra parte, migliaia di comuni, in tutta Italia, si stanno rifiutando di concedere le esenzioni a loro carico.

Né vale l'intento di « far giustizia » portato avanti dal Ministro, il quale ha accusato i comuni di avere esagerato nella concessione delle esenzioni, dimenticando che è stato il Ministro dell'interno, con il suo decreto 22 maggio 1989, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1989, n. 117 a stabilire i parametri entro i quali i sindaci erano obbligati a rilasciare le esenzioni.

Non si vuole certo negare che su dieci milioni di persone esentate dal *ticket* non ci siano famiglie non meritevoli, ma l'incapacità di procedere a verifiche ed accertamenti sulle dichiarazioni dei redditi non può essere scaricata tutta sui comuni, chiamati a sostenere oneri capaci di divorare interi bilanci.

Altrove, come il gruppo comunista-PDS ha sempre messo in evidenza, bisogna affondare il bisturi, oppure avrebbe potuto essere lo stesso Governo, tramite il Ministro dell'interno, a dettare una normativa più rigida e a operare severi controlli. È successo invece che per eliminare l'assistito non meritevole di esenzione, ci si è messi al sicuro eliminando tutti gli assistiti!

Ciò sta provocando forti disagi e numerose ingiustizie, a cui si sono aggiunte quelle prodotte dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1991, n. 32, che limita le esenzioni per patologia ai farmaci strettamente correlati a determinati stadi della malattia, senza tenere conto degli effetti collaterali cui vanno incontro determinati pazienti e per i quali invece saranno costretti a pagare il *ticket*.

La norma, inoltre, rischia di accentuare, purtroppo, il razzismo esistente nel nostro Paese, in quanto, mentre gli extracomunitari in regola con la legge sono esenti dal *ticket*, migliaia di disoccupati italiani non lo sono, con un'immaginabile e facilmente prevedibile discriminazione verso nostri concittadini.

Ancora una volta, questa proposta di legge vuole mettere in evidenza che gli sprechi e i mali della sanità stanno altrove: nelle lottizzazioni e nelle ruberie, nell'eccessivo convenzionamento esterno, in una incontrollata politica del farmaco, nella mancata revisione del prontuario terapeutico, che, da sola, ridurrebbe la spesa farmaceutica di più di duemila miliardi di lire, a fronte dei milleottocento che il Ministro della sanità ha inteso scaricare sui comuni facendoli risparmiare allo Stato. Pertanto, l'articolo 1 della proposta prevede le esenzioni per reddito per tutti gli assistiti che abbiano un reddito imponibile lordo fino a sedici milioni o ventidue milioni se coniugati, più un milione per ogni figlio a carico, estendendo a tutti la normativa in atto vigente per i pensionati.

Hanno diritto all'esenzione anche i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento, per eliminare la pericolosa discriminazione che si è creata tra disoccupati italiani ed extracomunitari.

L'esenzione è estesa ai familiari a carico.

L'articolo 2 mira ad eliminare le ingiustizie determinate dalle limitazioni alle esenzioni per patologia, ripristinando, sulla base del decreto del Ministro della sanità in data 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1989, n. 122, il diritto alla esenzione anche per i farmaci o le prestazioni necessarie a curare gli effetti collaterali provocati dalle malattie principali o per quegli accertamenti che il medico stabilisce come necessari in quanto collegati alle patologie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esenzioni per reddito).

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alle spese sanitarie:

a) i titolari di reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

b) i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento;

c) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

ART. 2.

(Esenzioni per malattia).

1. Il Ministro della sanità, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un proprio decreto che, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1989, n. 122, individui le forme morbose riguardanti le patologie croniche o acute che danno titolo all'esenzione totale o parziale dalla partecipazione alle spese sanitarie, ivi compresa la spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie correlate alle stesse forme morbose.